



**ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI" - CIVITA CASTELLANA**

Via P. Togliatti, 1 - 01033 CIVITA CASTELLANA **Tel.:** 0761-513390 **C.F.:** 80017690563

[www.icomdantealighieri.edu.it](http://www.icomdantealighieri.edu.it)

- [vtic81700b@istruzione.it](mailto:vtic81700b@istruzione.it) - [vtic81700b@pec.istruzione.it](mailto:vtic81700b@pec.istruzione.it)



I.C. "Dante Alighieri" Civita Castellana  
Prot. 0004175 del 03/04/2025  
I (Uscita)

# ***PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO***

Approvato dal Consiglio di Istituto del 27/03/2025  
con delibera n.14



## **PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO**

### **Premessa**

L'Istituto Comprensivo Dante Alighieri ha come obiettivo la cultura del rispetto, diritto-dovere alla base dei valori umani, in una cornice di inclusione entro la quale tutti gli alunni siano riconosciuti e valorizzati, per la propria identità e bisogni educativi propri e mediante la costruzione di ambienti di apprendimento che favoriscano la loro crescita personale contro le forme di prevaricazione come nel caso del bullismo e cyberbullismo.

La scuola istituisce tale documento al fine di accrescere le conoscenze e le competenze degli operatori della scuola e delle famiglie riguardo ai suddetti fenomeni e fornire gli strumenti per saper accertare situazioni a rischio e condividere modalità d'intervento per la prevenzione ed il contrasto.

Il protocollo è diviso in tre parti: nella prima si definiscono e si differenziano i due fenomeni, nella seconda si segnalano le principali normative che regolano queste due forme di prevaricazione e nella terza parte si presenta il codice interno dell'istituto con le modalità d'intervento e le possibili sanzioni da parte della scuola.

### **PRIMA PARTE**

#### **1. Definizione di bullismo**

Il termine bullismo indica una persona che usa la propria forza o potere per intimidire o danneggiare un'altra più debole. La definizione del termine è esplicitata nell'*art.1 bis della L.70/2024: l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni»;*

Quindi il bullismo è una forma di comportamento aggressivo, di tipo abusivo, che consiste in atti di intimidazione, sopraffazione, oppressione fisica o psicologica commessi da un soggetto "forte" (bullo) nei confronti di uno "debole" (vittima) **in modo intenzionale e ripetuto nel tempo.**

La vittima viene presa di mira più volte e non è in grado di difendersi facilmente da sola per uno o più motivi: magari si trova in una minoranza numerica o è più piccola o meno forte fisicamente o meno resistente a livello psicologico della persona che attua comportamenti di bullismo

#### **2.Elementi che caratterizzano il bullismo.**



Il bullismo ha queste caratteristiche: -prepotenze intenzionali, volutamente agite per provocare danno ad una persona, e soprusi che avvengono per lo più in un contesto di gruppo - azioni continuative e persistenti nel tempo (es. varie volte alla settimana o al mese) -squilibrio di potere tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Il bullismo è qualcosa di diverso dalla conflittualità fra coetanei e da altri episodi di violenza che possono accadere in una comunità: non si può parlare di bullismo in caso gli episodi di prepotenza siano occasionali o singoli.

Il bullismo tende a violare dei principi fondamentali della nostra Costituzione, in particolare il principio che garantisce come inviolabili i diritti dell'uomo (art.2), il principio dell'uguaglianza (art.3), il diritto alla salute (art.32) e il diritto all'istruzione (art.34).

### **3.Tipologie di bullismo:**

Il bullismo è classificato in tre tipologie:

**Fisico:** si manifesta con aggressioni fisiche (colpi, pugni, strattoni, calci), furto, danneggiamento degli oggetti di proprietà della vittima,

**Verbale:** si manifesta con l'uso di minacce, insulti, offese, soprannomi denigratori

**Relazionale o indiretto:** prevede una forma crescente di esclusione dal gruppo dei coetanei, si esplica attraverso una modalità indiretta, caratterizzata dal pettegolezzo volto al discredito e dalla maldicenza.

### **4.Ruoli delle figure coinvolte:**

**La vittima** è colei che subisce aggressioni, ritorsioni, isolamento sociale. Un elemento che contraddistingue tale figura è determinato dal possedere uno o più elementi che la rendono "insolita", rispetto al gruppo dei pari (provenienza etnica, aspetto fisico, credo religioso, caratteristiche della personalità, orientamento sessuale).

**Il difensore della vittima** si pone in difesa della vittima e la sua azione tende a far cessare le prevaricazioni, esortare i compagni ad intervenire oppure a riferire i fatti agli adulti di riferimento

**Spettatori esterni passivi:** ragazzi che sono testimoni ma rimangono ai margini rispetto agli avvenimenti, tenendosene distanti sino al punto di ignorare quanto successo o facendo finta che non sia successo nulla di grave.

**Sostenitori del bullo:** ragazzi che aiutano e/o incitano il bullo, mortificano la vittima deridendola, escludono la vittima e incitano il bullo.

**Il bullo:** colui che domina una persona con atteggiamenti violenti e aggressivi in modo sistematico, continuativo ed intenzionale.

**Aiutante del bullo:** colui il quale può bloccare fisicamente la vittima al fine di renderla vulnerabile alle azioni del bullo; mette in atto forme di violenza fisica o verbale solo dopo che esse siano state agite dal bullo.



## 5. Definizione di cyberbullismo

Con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, come i social network, le chat, i messaggi, le foto o i video nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo

Il fenomeno consiste nell'uso di internet o di altre tecnologie digitali finalizzato ad insultare o minacciare qualcuno e costituisce una modalità d'intimidazione pervasiva. I socialnetwork costituiscono la modalità di attacco preferita dal cyberbullo il quale, di solito, colpisce la vittima attraverso la diffusione di foto anche alterate o di immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro.

## 6. Tipologie di cyberbullismo

Le principali tipologie di cyberbullismo sono state così classificate:

- Scritto Verbale: offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social, network.
- Visivo: diffusione di foto o video che ritraggono situazioni dell'altra persona, tramite cellulari, siti web e social network.
- Esclusione: esclusione dalla comunicazione online, dai gruppi.
- Impersonificazione: furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali d'accesso all'account e-mail, ai social network.

E' possibile individuare diverse azioni e comportamenti che rinviano al cyberbullismo basati sul tipo di offese ricevute dalla vittima:

**Il flaming:** è l'offesa fatta sui social pubblici e spesso volgare, scritta tra i commenti di Facebook o in un forum, un gruppo di discussione on line. Nel mondo di internet si usa questo termine per indicare un tipo di cyberbullismo in cui delle persone inviano dei messaggi elettronici, violenti e volgari, allo scopo di suscitare dei conflitti (verbali) all'interno della rete tra due o più contendenti, che si vogliono affrontare o sfidare (come una rissa virtuale) e di attirare l'attenzione su di sé. Il flaming può svolgersi all'interno delle conversazioni che avvengono nelle chat o nei video- giochi interattivi su internet. Il fenomeno è molto più presente all'interno dei giochi interattivi poiché, molte volte, le vittime sono dei principianti presi di mira dai giocatori più esperti che, spesso, li minacciano e insultano per ore. Probabilmente la mancanza di esperienza dei nuovi utenti fa sì che questi ultimi siano vittime di tali offese.

**L'harassment:** consiste in messaggi scortesi, offensivi, insultanti che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso e-mail, SMS, forum, chat, diretti verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie, in questi casi, vengono considerate come una forma di cyberbullismo attraverso l'invio di messaggi ripetuti e offensivi nei confronti della vittima tramite canali di comunicazione di massa.



**Cyberstalking:** è l'invio ripetuto di messaggi contenenti minacce o fortemente intimidatori, inteso nell'attivazione di molestie e denigrazioni ripetute e minacciose mirate ad incutere paura, messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

**Denigration:** consiste nello sparlare di qualcuno on line (via e-mail, messaggistica istantanea) per danneggiare la sua reputazione o le amicizie inviando o pubblicando pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, offensivi e dicerie all'interno di comunità virtuali. Inoltre, per ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, immagini, fotografie o video, relative alla vittima.

**Impersonation:** sostituzione di persona, consiste nell'insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare, dal medesimo, messaggi ingiuriosi che screditino la vittima oppure farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili

**Exclusion:** l'esclusione avviene nel momento in cui il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo (ambienti protetti da password) un altro utente. Questo tipo di comportamento viene definito "bannare". L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come uno stereotipo punizione che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari e quindi anche un eventuale "potere"

**Tricky Outing:** l'intento di questa tipologia di cyberbullismo è quello di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra in contatto con la presunta vittima, scambiando con essa delle informazioni private e intime e, una volta ottenute le informazioni e la fiducia della vittima, il soggetto va a diffonderle tramite mezzi elettronici come internet, sms, ecc.

**Happyslapping:** questo tipo di cyberbullismo consiste in una registrazione video durante la quale la vittima viene ripresa mentre subisce diverse forme di violenze, sia psichiche che fisiche con lo scopo di "ridicolizzare, umiliare e svilire la vittima". Le registrazioni vengono effettuate all'insaputa della vittima e le immagini vengono poi pubblicate su internet e visualizzate da altri utenti. Tali aggressioni sono reali ma, qualche volta, anche preparate e quindi recitate.

**Sexting:** situazioni in cui si inviano immagini o testi a sfondo sessuale autoprodotti.

**Revenge porn:** è una condivisione pubblica e in rete, senza permesso da parte del soggetto ripreso, di immagini intime.

**Hatespeech:** è l'incitamento all'odio attraverso parole e discorsi che hanno lo scopo di esprimere intolleranza verso una persona o un gruppo (razziale, etnico, religioso, di genere o orientamento sessuale).

Cyberbullismo può assumere forma di reato quando si configura come:

- Ingiuria
- Diffamazione
- Calunnia
- Furto d'identità
- Molestia
- Atti di violenza verbale e fisica



## 7. PRINCIPALI DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il cyberbullismo, che come il bullismo è un comportamento volontario e ripetuto, ha come caratteristica l'uso del mezzo elettronico, ma rispetto al bullismo ha differenti caratteristiche sintetizzate nella tabella seguente:

TABELLA SINOTTICA DELLE DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO

<b>BULLISMO</b>	<b>CYBERBULLISMO</b>
Sono coinvolti i compagni di scuola, conoscenti, studenti dell'Istituto	Possono essere coinvolti ragazzi e adulti di tutto il mondo.
Generalmente solo chi è capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo
I bulli sono soggetti conosciuti dalla vittima.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri anonimi, in modo che la vittima non sappia con chi sta interagendo
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola, amici o parenti, sono circoscritte ad un determinato ambiente	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.
Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa, nei parchi, nei luoghi di aggregazione.	Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive	I cyberbulli hanno maggiore libertà d'azione online rispetto a ciò che potrebbero fare nella vita reale.
Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima	Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia
Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo	Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di percepire gli effetti delle proprie azioni
Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato



## **SECONDA PARTE**

### **8. RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA**

- A. Le leggi
- B. Le responsabilità
- C. Principale normativa scolastica di riferimento

**A.1. La Legge 71 del 2017** ha sancito l'obiettivo strategico di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. Azioni a carattere preventivo e strategie di attenzione, tutela ed educazione entrano in campo nei confronti dei minori coinvolti, sia in quanto vittime sia come responsabili di illeciti, per assicurare l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Altre novità rappresentate da tale legge:

- oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può/possono inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
- Istituzione in ogni istituto scolastico di un docente **referente** per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo che ha lo scopo di prevenire azioni di bullismo ed educare gli studenti alla legalità seguendo le direttive del Miur. Il Ministero dell'Istruzione ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti. Al dirigente spetta di informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Alle iniziative in ambito scolastico collaborano anche polizia postale e associazioni del territorio.
- Ammonimento da parte del questore: è estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612- bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.



- Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno

L'aggiornamento 2021 delle Linee Guida per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo (D.M. 18 del 13/01/2021 emanato con nota 482 del 18/02/2021) consente a dirigenti, docenti e operatori scolastici di comprendere, ridurre e contrastare i fenomeni negativi che colpiscono bambine e bambini, ragazze e ragazzi, con nuovi strumenti.

## **B. LE RESPONSABILITÀ**

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano:

- a) Culpa del Bullo Minore;  
b) Culpa in vigilando e in educando e dei genitori;  
c) Culpa in vigilando dei docenti.
- a) Culpa del bullo minore  
Va distinto il minore di 14anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.
  - b) Culpa in vigilando e in educando dei genitori  
Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale.
  - c) Culpa in vigilando dei docenti  
Dal punto di vista civilistico trova applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antiggiuridiche.



## **C.PRINCIPALE NORMATIVA SCOLASTICA DI RIFERIMENTO**

DPR 249/98 e DPR 235/2007 Statuto delle studentesse e degli studenti Affronta il problema pur non riferendosi direttamente al fenomeno del cyberbullismo. Di rilievo è il riferimento alla normativa riguardante la fase disciplinare, con la previsione di un regolamento scolastico che specifichi illeciti e sanzioni, ma con l'espresso superamento del modello sanzionatorio repressivo e l'apertura ad un modello ispirato al principio educativo

Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007 "Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo". La direttiva affida ai Dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA e ai genitori la responsabilità di trovare spazi per affrontare il tema del bullismo e della violenza attraverso un'efficace collaborazione nell'azione educativa, e intende promuovere negli studenti valori e comportamenti positivi.

**15 Marzo 2014** "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti". In base alla Direttiva, tutte le componenti scolastiche devono aprire una fase di riflessione sulle problematiche che sono oggetto della direttiva stessa, fino a promuovere le iniziative utili tra le quali si sollecita un intervento deciso sull'utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche che va fortemente vietato anche mediante il ricorso a sanzioni disciplinari.

**Linee guida del MIUR del 13 Aprile 2015 aggiornate il 27 Ottobre 2017** "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo", contenenti un testo elaborato con il contributo di circa 30 Enti e Associazioni aderenti all'Advisory Board del SIC (Safer Internet Centre) e coordinato dal MIUR. In una successiva nota (N. 16367/15) il MIUR ha fornito le indicazioni operative per l'attuazione delle linee di orientamento, affidando nuovi ruoli e compiti ai Centri Territoriali di Supporto (CTS).

**La L. 20 agosto 2019 n. 92** "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" prevede, fra l'altro, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, all'art. 5 l'educazione alla cittadinanza digitale.

In ottemperanza alle prescrizioni indicate nella nota USR Lazio prot.n.13524 del 12/02/2025 si rimanda alle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di cui al D.M.18/2021.



**Legge 70/2024** "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo: art. 5 c 1 *"Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di cui all'art. 1 realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgano studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'art 4. Egli informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe in percorsi di mediazione scolastica. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate e, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835";*

## **TERZA PARTE**

### **CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO**

Questo codice viene adottato in ottemperanza all'art.2-bis della L.70/2024: "*Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui al comma 1, adotta un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*"

L'Istituto Comprensivo Dante Alighieri intende sviluppare negli studenti valori e comportamenti positivi e coerenti con le finalità educative dell'istituzione scolastica e si sofferma nella previsione di iniziative di carattere preventivo.

I caposaldi sono rappresentati dai valori del rispetto, dell'inclusione, della legalità, delle competenze di cittadinanza attiva quali fattori che incrementano nei ragazzi il ben-essere a scuola con se stessi e con gli altri in un clima di serenità e di solidarietà.

#### **La prevenzione**

La prevenzione è un'arma importante per contrastare il fenomeno del bullismo e per far questo i genitori e gli insegnanti dovranno adeguatamente prepararsi ed informarsi, acquisire conoscenze e competenze specifiche; in particolare gli adulti dovranno essere in grado di cogliere i messaggi di sofferenza che si manifestano nei ragazzi

In materia di prevenzione, in particolare l'istituto definisce le seguenti azioni:

- Nell'Atto di indirizzo il Dirigente delinea gli interventi a scuola delle Forze di polizia, delle associazioni presenti sul territorio;



## ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI" - CIVITA CASTELLANA

Via P. Togliatti, 1 - 01033 CIVITA CASTELLANA Tel.: 0761-513390 C.F.: 80017690563

[www.icomdantealighieri.edu.it](http://www.icomdantealighieri.edu.it)



- [vtic81700b@istruzione.it](mailto:vtic81700b@istruzione.it) - [vtic81700b@pec.istruzione.it](mailto:vtic81700b@pec.istruzione.it)

- Dall'a. s. 2024-25 l'istituto è inserito nella rete di scuole che fanno parte dell'Associazione "Nel nome del rispetto" con le quali si condivide il progetto-concorso annuale;
- Il Patto di corresponsabilità diffuso ai genitori e agli alunni iscritti indica l'impegno delle varie componenti della comunità educante al rispetto delle norme del Regolamento di istituto;
- La consegna agli alunni delle classi prime all'inaugurazione dell'anno scolastico di una brochure sul rispetto;  
La realizzazione, nel primo trimestre, di una conferenza di servizio sulla legalità, rivolta ai genitori, docenti su tematiche di prevenzione per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola;
- L'adesione a progetti di prevenzione, promossi da ASL locale;
- Lo svolgimento di un progetto di istituto annuale, redatto dal referente della prevenzione e contrasto sui valori positivi.

### Prevenzione primaria

La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:

- 1. accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);
- 2. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
- 3. impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che hanno la capacità di mobilitare le migliori energie dei ragazzi, facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività;
- 4. organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione. Tali diversi approcci possono essere tra loro integrati, con l'obiettivo di accrescere l'attenzione sul tema e aiutare le ragazze e i ragazzi a costruire una scuola libera dal bullismo.

### Sicurezza informatica

Un primo tipo di **prevenzione** riguarda la **sicurezza informatica** all'interno della scuola; l'istituto è già in vigore il Regolamento che disciplina l'utilizzo delle strumentazioni informatiche nel laboratorio.

E' richiesto il rigoroso rispetto del regolamento relativamente al divieto di uso dei cellulari in classe.



Prevenzione secondaria: lavorare su situazioni a rischio

Per un efficace intervento su contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare), sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e di ascolto ed intercettare precocemente le difficoltà.

Prevenzione terziaria: trattare i casi acuti

Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza la scuola attiva un sistema di segnalazione tempestiva mediante una scheda di segnalazione (allegato 1) da inviare per posta elettronica istituzionale a [vtic81700b@istruzione.it](mailto:vtic81700b@istruzione.it) oppure al contatto del referente bullismo [referente.bullismo@icomdantealighieri.it](mailto:referente.bullismo@icomdantealighieri.it) o consegna in busta chiusa in Segreteria.

La valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, prevede quattro specifici passaggi:

1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
3. gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi i più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere. Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si segue il seguente schema di intervento, indicato dalle Linee guida del MIM:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace.

Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017.



Si prevede, in ogni caso, una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.

## **I RUOLI**

### **Il Referente bullismo/cyberbullismo**

mail: [referente.bullismo@icomdantealighieri.it](mailto:referente.bullismo@icomdantealighieri.it)

E' un docente interno, individuato dal Dirigente scolastico, in possesso di formazione specifica nell'area di interesse, con il compito di:

- promuovere la consapevolezza del bullismo e del cyber- bullismo nella comunità scolastica
- coordinare le relative iniziative dell'area, anche avvalendosi della collaborazione dell'animatore digitale;
- informare i colleghi su iniziative formative e fornire materiali utili.
- elaborare il progetto d'istituto annuale finalizzato all'acquisizione dei valori positivi, capisaldi per una scuola basata sul rispetto da sottoporre al Collegio dei docenti e definisce le fasi di svolgimento per i coordinatori delle classi della scuola secondaria di I grado;
- supportare i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi didattici personalizzati;
- attivare momenti di riflessione e progettazione su modalità di approccio alla storia personale, su come parlare di bullismo e di cyberbullismo in classe e come affrontare le situazioni di difficoltà;
- coordinare la Commissione di giudizio;
- convocare gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore.

### **I docenti**

Nell'ambito dei Dipartimenti disciplinari orientano la progettazione in un'ottica di prevenzione dei fenomeni citati, riferendosi a quanto previsto dalla L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica" in particolare all'art.3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi" e, fra l'altro, nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, all'art. 5 *l'educazione alla cittadinanza digitale*.

Partecipano alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dall'istituto, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio (si veda quanto proposto sulla piattaforma ELISA - [www.piattaformaelisa.it](http://www.piattaformaelisa.it))

Per verificare o captare situazioni di disagio, possono proporre attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo



libero, sulla famiglia...). I docenti dei consigli di classe che notano atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere la segnalano in maniera tempestivamente alle famiglie.

### **Gli alunni**

Sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa).

Sono chiamati a collaborare alla realizzazione di attività di peer education.

La partecipazione attiva degli studenti, attraverso la realizzazione di lavori specifici, li aiuta ad esprimere le loro idee e a sviluppare una maggiore fiducia nelle loro capacità.

Il tema del bullismo è affrontato, in forma implicita, attraverso:

- l'aiuto agli studenti a sviluppare una maggiore consapevolezza sulle dinamiche di questo fenomeno;
- l'attenzione sull'importanza delle parole, per comprenderne appieno il significato e per evitare l'utilizzo di termini che possono ferire l'altro;
- l'ascolto e i principi di una comunicazione efficace.

Tali attività mirano a consolidare negli studenti diverse competenze specifiche:

- Pensiero critico
- Lavoro in team
- Empatia
- Creatività
- Gestione delle emozioni
- Responsabilità sociale

### **I genitori**

Sono chiamati a comprendere l'importanza delle comunicazioni con l'istituzione scolastica, cercando, nella quotidianità, di avere la massima attenzione ai comportamenti dei propri figli, non omettendo di vigilare sulla loro navigazione in internet o dopo l'uso cospicuo del telefonino (es. uso eccessivo, anche fino a notte fonda o utilizzo chiuso in bagno). Sarà loro cura condurli alla riflessione poichè, anche se non vedono la reazione delle persone a cui sono diretti messaggi o video, queste possono trarre sofferenza da eventuali violenze subite.

Le famiglie, conscie delle loro responsabilità e delle conseguenze anche legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere vigili e attente, cercando di monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli condividendo, con loro, le motivazioni di tale controllo.



### **Interventi educativi**

Un ulteriore tipo di **prevenzione** è costituito dagli **interventi di tipo educativo**, inseriti nella politica scolastica, compresa quella anti- cyberbullismo. Gli interventi di tipo educativo-preventivo includono:

la celebrazione della **giornata anticyberbullismo** del 7 febbraio organizzata per tutto l'Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo; la discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;

la celebrazione della **giornata del Rispetto** il 20 gennaio

la **promozione di progetti** dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegni agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete;

la messa a disposizione della **casella mail del referente del bullismo e cyberbullismo** e di un'apposita **scheda di segnalazione cartacea** a cui gli studenti si possono riferire o alla quale possono denunciare eventuali episodi.

### **La collaborazione con l'esterno**

Con l'esterno la collaborazione si esplica principalmente attraverso:

- azioni di supporto, di monitoraggio e di **dialogo costante** con enti locali, associazioni del territorio e/o nazionali e incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;

- incontri con la **Polizia Postale** per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative

### **L'intervento in casi di bullismo e cyberbullismo; misure correttive e sanzioni**

L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Il bullo/cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – deve in primo luogo essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto.

In questa fase è determinante la collaborazione con i genitori, i quali sono chiamati ad assumere un atteggiamento costruttivo, quindi a non reagire in modo errato nei confronti del figlio, ma anche a non difenderlo in modo incondizionato o a sottovalutare i fatti. Spesso si incorre in pensieri ed opinioni essenzialmente errati, ma troppo spesso radicati: credere che sia un fenomeno facente parte della crescita oppure giudicare colpevole la vittima perché non è stata in grado di sapersi difendere. Esistono inoltre implicazioni legali di cui spesso non si tiene conto.



### **Schema procedure scolastiche**

La segnalazione di un caso di vittimizzazione può avvenire mediante la compilazione di un modulo cartaceo predisposto (allegato 1).

#### **1^ Fase: analisi e valutazione**

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe.

Altri soggetti coinvolti: Team per le emergenze, Figura professionale esterna individuata

- I fatti sono confermati / esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere.
- I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.
  
- Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola.
- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera

#### **2^ Fase: risultati sui fatti oggetto di indagine**

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe.

Altri soggetti coinvolti: Team per le emergenze

- I fatti sono confermati / esistono prove oggettive: vengono stabilite le azioni da intraprendere.
- I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo: non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

#### **3^ Fase: azioni e provvedimenti**

(D.M. 05.02.2007, n.16, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo).

Si specifica che la sanzione irrogata, anziché orientarsi ad espellere lo studente dalla scuola, deve tendere sempre verso una responsabilizzazione del discente all'interno della comunità di cui è parte. In base ai principi sanciti dal Regolamento di Istituto e di Disciplina, si deve puntare a condurre colui che ha violato il regolamento non solo ad assumere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta contro legge, ma anche a porre in essere dei comportamenti volti a riparare il danno arrecato.

*Se i fatti sono confermati:*

Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la



situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola.

- Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera
- Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità ad esempio:
  - sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
  - sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
  - Invito al bullo/cyberbullo allo svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia.
- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale (eventuale querela di parte).
- Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

#### **4^ Fase: percorso educativo e monitoraggio**

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe, il Team per le emergenze e gli altri soggetti coinvolti:

si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;

- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

### **INDICAZIONI PER NAVIGAZIONE SICURA E CONSAPEVOLE DEI MINORI SU INTERNET**

Sezione dedicata ai genitori link utili INDIRIZZI SITI LINK:

- <http://www.generazioniconnesse.it/site/it/are-a-genitori/> Promosso dal Centro Italiano per la sicurezza in rete e la promozione dell'uso sicuro di internet (Safe internet Centre)

- Telefono azzurro: <https://www.azzurro.it>

### **Team Antibullismo**

E' costituito dal Dirigente scolastico, dal referente per il bullismo-cyberbullismo, dall'animatore digitale e dalle altre professionalità qualificata (psicologo/pedagogista, operatori socio-sanitari).

### **Il Team per le emergenze**

E' un team specializzato per la gestione dei casi, costituito da persone specificamente formate sul tema delle azioni indicate contro il bullismo tra cui: il dirigente scolastico, il referente del bullismo e insegnanti con competenze trasversali (in possesso di



formazione Elisa, ASL) integrato da figure specializzate del territorio, di tutela dei minori, delle forze dell'ordine, dei servizi sanitari.

Il team per le emergenze si riunisce a scuola in orario extrascolastico svolgendo i compiti di presa in carico e valutazione del caso, decisioni relative alla tipologia di intervento da attuare in prima istanza, interventi di implementazione (individuali, per il recupero della relazione, indiretti nella classe) e connessione con i servizi del territorio.

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, con responsabilità e ruoli sia interni, sia esterni:

- la prevenzione;
- la collaborazione con l'esterno;
- l'intervento in casi accertati: misure correttive e sanzioni.

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto. Il recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione e quindi, famiglia, scuola, istituzioni.

A fianco dell'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

**SCHEDA DI SEGNALAZIONE**

*Nome di chi compila la segnalazione:*

*Data:*

*Scuola:*

1. La persona che ha segnalato il caso di presunto bullismo è

- Un compagno della vittima, nome
- Madre/ Padre/Tutore della vittima, nome
- Insegnante, nome

1. Vittima Classe:

Altre vittime Classe:

Altre vittime Classe:

2. Bullo o i bulli (o presunti)

Nome Classe

Nome Classe

Nome Classe

3. Descrizione breve del problema presentato. Dare esempi concreti degli episodi di prepotenza.

.....  
.....  
.....

1. Quante volte sono successi gli episodi?

.....